

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 15 D.L. 18/05/2001 N. 228 E SSM**

## **LEGGE DI ORIENTAMENTO IN AGRICOLTURA**

### **ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni e i Consorzi di Bonifica possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.

Le convenzioni di cui sopra definiscono le prestazioni del Consorzio di Bonifica Parmense che consistono nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, e nella realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità il Consorzio in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 15 del D. L. n. 228 e ssm del 18/05/2001, può stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000,00 euro nel caso di imprenditori singoli e 300.000,00 euro nel caso di imprenditori in forma associata.

### **ART. 2 SOGGETTI CHE POSSONO STIPULARE CONVENZIONI**

Possono stipulare le convenzioni di cui all'Art.1 gli imprenditori agricoli così come definiti dall'Art. 2135 del Codice Civile.

### **ART. 3 TIPOLOGIA DI LAVORI**

I lavori che possono essere eseguiti da imprenditori agricoli, in deroga alle leggi vigenti in materia di appalti pubblici, sono:

- Difesa delle inondazioni e scolo delle acque;
- Pulizia degli argini di bonifica, estirpazione di erbe acquatiche lungo gli alvei;
- Chiusura di piccole rotte degli argini;
- Ripresa di frane nelle sponde dei canali e rimozione di parziali interramenti del fondo dei canali stessi;
- Riparazione e sostituzione di tubazioni irrigue;
- Pulizia e risezionamento dei canali /fossi di scolo e/o irrigazione;
- Rimozione di materiali rovinati;
- Interventi di difesa idrogeologica;
- Sistemazioni di versanti.

### **ART. 4 IMPORTO MASSIMO DEI LAVORI AFFIDABILI TRAMITE CONVENZIONE**

Il limite massimo di spesa per l'affidamento dei relativi interventi è pari ad **€ 50.000,00 annui** per ogni singolo imprenditore ed **€ 300.000,00 annui** per le forme associate di imprenditori agricoli al netto dell'IVA.

Per forma associata si intende qualunque forma societaria, compresa la società semplice, nonché i consorzi con attività esterna, costituiti da imprenditori agricoli.

**E' vietato qualsiasi artificioso frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza del predetto limite di spesa.**

## **ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE: REQUISITI DELLE IMPRESE**

- 1) Imprenditori agricoli che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 c.c. iscritti al registro delle imprese;
- 2) Società che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 c.c.;
- 3) Consorzi con attività esterna, iscritti al registro delle imprese, costituiti con atto pubblico registrato ai sensi dell'art. 2612 e ss. del c.c., costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti di cui al punto 1);

Di regola verrà prescelta l'impresa che ha avanzato l'offerta meno onerosa per il Consorzio, salvo ragioni tecnico-economiche che giustificano la scelta di offerte diverse.

In tale ultima ipotesi, l'affidamento dovrà essere motivato per iscritto.

L'offerta dovrà contenere la dichiarazione che l'impresa dispone dei macchinari e della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori.

In tutti i casi, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, devono dichiarare all'atto della stipula del contratto, di eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse delle rispettive aziende agricole, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.

Se l'opera è di una certa complessità tecnica, sarà necessaria la progettazione vera e propria; se invece il lavoro consiste, ad esempio, nel semplice sfalcio di erbe, sarà sufficiente una semplice perizia svolta dal Consorzio di Bonifica.

Se il lavoro è di importo significativo si potrà chiedere la cauzione definitiva, mentre se l'importo è modesto si può rinunciare a chiederla.

Di fronte ad un importo di lavoro significativo si potrà procedere ai pagamenti attraverso stati di avanzamento; per un lavoro semplice e di importo modesto, il pagamento potrà avvenire a consuntivo mediante fattura che riporterà il codice CIG rilasciato dal Consorzio, ente appaltante.

Se il lavoro, per le modalità di esecuzione, può presentare rischi di danni a terzi, il Consorzio potrà chiedere la polizza assicurativa; a tale polizza potrà rinunciare se l'impresa è già in possesso di una polizza a copertura generale dei rischi a terzi; nessuna polizza sarà da richiedere se il rischio di danni a terzi è insussistente o irrilevante (piccola riparazione di manufatti, sfalcio di erbe ecc.).

Ai fini della regolarità contributiva, l'impresa dovrà essere in possesso di regolare DURC.

Inoltre, dovrà comunicare al Consorzio l'apertura di un conto dedicato sul quale effettuare i pagamenti.

Il Comitato Amministrativo approva un elenco al fine dell'affidamento dei lavori.

In detto elenco sono iscritti tutti i soggetti di cui all'art. 5 che ne facciano richiesta e con idonei requisiti.

Dei lavori da eseguire verrà data evidenza tramite emanazione di apposito bando/avviso sul sito internet del Consorzio.

Il presente Regolamento ha validità dal **01 Gennaio 2012** fino al **31 Dicembre 2012**.

## **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**Art 1** Il CONSORZIO di BONIFICA d'ora in poi denominato "CONSORZIO",  
affida al Sig....., quale legale rappresentante  
dell'impresa..... d'ora in poi denominato  
"Affidatario" l'esecuzione dei seguenti lavori: (specificare puntualmente quali lavori).  
Decespugliamento canali, argini e casse d'espansione consortili, trasporto terra e materiali inerti  
in genere, anche saturi d'acqua.

Tali lavori sono previsti nel provvedimento di affidamento adottato in data .....ai  
sensi della delibera del Comitato Amministrativo per l'esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 15 del  
D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228.

### **Art. 2 – Modalità di esecuzione dei lavori**

L'Affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 sulla base delle indicazioni fornite  
dal Direttore dei lavori individuato nella persona del Geom Corrado Dodi.

Per i lavori che, per complessità e articolazione tecnica richiedono progettazione, l'affidatario si  
atterrà alle indicazioni fornite dal capitolato speciale e dai documenti progettuali.

### **Art. 2 - Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori viene concordemente pattuito in  
comprehensive ..... al netto dell'IVA.

### **Art. 3 – Prescrizioni**

Con la firma del presente atto l'Affidatario accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di aver preso completa visione dei lavori da eseguirsi nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo di contratto.

L'affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

E' fatto divieto di cessione del presente atto.

### **Art. 4 – Obblighi di informazione**

L'affidatario, con la firma del presente atto, dichiara che gli sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.

Lo stesso affidatario, si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori familiari di cui all'art. 230 bis Codice Civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, che collaborassero alla esecuzione dei lavori.

(1)

-----

#### **(1) Articolo da aggiungere per opere richiedenti progettazione**

##### **Art.....-Cauzione definitiva e assicurazione contro terzi**

Per le opere che richiedono progettazione, di importo superiore a 50.000 euro, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dei lavori stessi (art.30, commi 2 e 2 bis l. 109/84)

Se le modalità di esecuzione delle opere di cui al comma 1 sono tali da non escludere il rischio di danno a terzi l'appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa (art. 30 comma 3 l.109/94). L'obbligo non sussiste se l'appaltatore gode di polizza generale di copertura di danni a terzi.

### **Art. 5 – Tempi di ultimazione**

I lavori dovranno essere portati a termine entro il giorno.....

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata una penale compresa fra lo 0,3 e l' 1 per mille, da trattenersi sul saldo del compenso previsto.

### **Art. 6 – Verifica della regolare esecuzione**

La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dal Responsabile del procedimento (1).

### **Art. 7 – Pagamento**

Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione entro 60 gg. dalla conclusione dei lavori previsti, previa conferma di regolare esecuzione.

(2)

In caso di irregolarità riscontrate nella esecuzione dei lavori, si provvederà ad applicare una penale, fino ad un massimo del 10% del compenso stabilito, da trattenersi sul saldo del corrispettivo previsto.

.....

(1) Nei casi in cui, in relazione all'importo e alla natura dei lavori, sia necessario il certificato di regolare esecuzione esso è rilasciato dal Direttore dei lavori ed è sottoscritto anche dal responsabile del procedimento.

(2) Per i lavori che richiedono progettazione di importo superiore a 50.000,00 euro, il pagamento avverrà sulla base di stati di avanzamento e con le regole di cui agli articoli 113,114,115 e 116 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010

In caso di interruzione dei lavori per forza maggiore o per cause al momento non identificabili, si provvederà alla liquidazione dell'importo risultante dallo stato di avanzamento lavori.

### **Art. 8 – Oneri fiscali e contrattuali**

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell'IVA sono a carico del Sig.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR 26/04/1986, n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

### **Art. 9 – Controversie**

Ogni controversia tra Consorzio ed appaltatore è risolta per accordo bonario o arbitrato ai sensi degli articoli 240 del D.Lgs. 163/2006, 207/2010.

Letto accettato e sottoscritto

L'Affidatario

Signor

Per il Consorzio